

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 89

presentata dai Consiglieri regionali
SALARIS - TICCA - FASOLINO

il 20 marzo 2025

Disposizioni per l'istituzione delle palestre della salute

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge, che si compone di cinque articoli, intende istituire le palestre della salute con l'obiettivo di promuovere il benessere psicofisico e sociale all'interno della Regione e potenziare l'aspetto legato alla prevenzione sanitaria per giungere al complessivo miglioramento della qualità della vita di tutti i cittadini.

Innumerevoli studi scientifici hanno da tempo ampiamente dimostrato, infatti, l'importanza dello svolgimento, con costanza, di attività fisica, sia quale modalità di prevenzione e di gestione delle malattie croniche non trasmissibili, sia quale strumento terapeutico.

Se si considera che l'età media della popolazione è salita da 45,7 anni all'inizio del 2020 e 46,5 all'inizio del 2023 e che al 1° gennaio 2023 (fonte ISTAT), le persone con più di 65 anni sono 14 milioni e 177 mila, il 24,1 per cento (quasi un quarto) della popolazione totale, si comprende che occorre un'azione forte per promuovere l'invecchiamento attivo per evitare che il progressivo aumento della popolazione anziana, sia in termini proporzionali che in valore assoluto, crei in futuro una situazione ingestibile dal punto di vista dei costi sociali oltre che economici e sanitari.

Le proiezioni di crescita della popolazione per i prossimi anni, evidenziano che aumenterà l'incidenza della non autosufficienza, oggi pari a circa tre individui ogni dieci anziani. In base ai trend di progressivo invecchiamento della popolazione gli anziani con 65 anni e oltre, che oggi rappresentano il 24 per cento della popolazione residente, nel 2050 saranno il 34,9 per cento, secondo lo scenario mediano elaborato da ISTAT. Tra questi, a quasi raddoppiare saranno gli ultraottantenni (oggi il 7,6 per cento della popolazione, nel 2050 il 14,1 per cento); con un allargamento consistente, in particolare, della fascia di ultracentenari, da circa 19 mila nel 2022 a 77.900 nel 2050. La non autosufficienza è direttamente proporzionale. Questo progressivo invecchiamento della popolazione si porterà dietro delle patologie importanti, spesso associate, con costi indotti probabilmente oltre la soglia di sostenibilità del Sistema sociale e sanitario.

Il modo più efficace per contrastare quanto evidenziato è quello di promuovere iniziative che permettano la popolazione di invecchiare in maniera sana e sostenibile. Con questa legge vogliamo

proporre un modello che può svilupparsi in tutti i paesi della Sardegna, ovvero "le palestre della salute".

Con il termine "palestre della salute" si fa riferimento a strutture, pubbliche o private, riconosciute attraverso apposita procedura di certificazione e nelle quali sarà possibile svolgere, in maniera individualizzata, attività di esercizio fisico strutturato e adattato effettuato, quindi, tramite programmi predisposti sulla base della specifica condizione patologica dell'assistito. A costituire elemento intrinseco e caratterizzante delle suddette strutture è la stretta interconnessione e collaborazione tra le palestre e gli studi medici. Medici specialisti e di medicina generale, inoltre, prescrivono l'esercizio fisico che i propri pazienti sono chiamati a svolgere presso le palestre, indirizzandoli nella struttura più vicina alla loro abitazione.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione riconosce e incentiva l'attività fisica strutturata e adattata quale efficace strumento nella prevenzione e nella terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili, in condizioni cliniche stabili, o a rischio di patologie per le quali è clinicamente dimostrato il beneficio prodotto dalla pratica di esercizio fisico strutturato e adattato, svolto sotto la supervisione di personale qualificato, al fine di migliorare la forma fisica, la qualità della vita e favorire la socializzazione.

Art. 2

Palestre della salute

1. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato di cui all'articolo 1, su prescrizione di personale medico, si svolgono nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, denominate "palestre della salute", riconosciute dalla Regione attraverso apposita procedura di certificazione.

2. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini che svolgono le attività di esercizio fisico strutturato e adattato, i programmi devono essere somministrati da personale competente, in possesso di:

- a) diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o laurea in scienze motorie di durata almeno triennale;
- b) laurea specialistica o magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motorie preventive e adattate o laurea specialistica o magistrale in scienze e tecnica dello sport;
- c) diploma o laurea equipollenti conseguiti all'estero.

3. All'interno delle palestre della salute è obbligatoria la figura del Responsabile tecnico. Tale ruolo può essere ricoperto esclusivamente da personale in possesso di laurea magistrale in management delle attività motorie e sportive (LM-47). A tale figura è affidata l'attività di gestione, coordinamento e di direzione delle strutture.

4. Le palestre della salute svolgono le proprie attività in sinergia e interconnessione con i medici specialisti e i medici di medicina generale, la cui collaborazione è concretizzabile attraverso le seguenti modalità:

- a) la struttura dispone di un proprio professionista, presente in idonei locali situati al suo interno;
- b) si realizza un accordo scritto o una convenzione tra la palestra e un professionista esterno;
- c) i medici specialisti e di medicina generale si interfacciano direttamente con le palestre della salute per la gestione dei pazienti e promuovono le palestre tra i loro assistiti, motivandoli ad adottare uno stile di vita più attivo e sano e indirizzandoli presso le strutture in oggetto a loro più vicine.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di "palestra della salute" e definisce altresì gli indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dei programmi di cui al comma 1.

Art. 3

Pubblicità

1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle palestre della salute attraverso un'adeguata pubblicità e informazione.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

